

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2017**  
**437/2017/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DAY AHEAD FIRMNESS DEADLINE, AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME  
ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE ALL'INTERNO  
DELL'ENERGY REGULATORY FORUM**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 giugno 2017

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 (di seguito: regolamento 713/2009) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) n2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: codice di rete);
- il documento dell'Energy Regulators' Forum (di seguito: ERF), recante "ERF Rules of Procedure" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento recante "All TSOs' proposal for the day-ahead firmness deadline (DAFD) in accordance with Article 69 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management" inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 13 dicembre 2016, prot. Autorità 36918 del 14 dicembre 2016 (di seguito: Proposta di DAFD);

- il documento ERF, recante “*Outcome of the ERF Electronic Procedure on the all TSOs proposal on the Day Ahead Firmness Deadline, final position paper and letter*” del 16 maggio 2017, prot. Autorità 18419 del 23 maggio 2017 (di seguito: comunicazione ERF del 16 maggio 2017);
- la lettera del Presidente di ERF allegata alla comunicazione ERF del 16 maggio 2017, inviata in data 16 maggio 2017 all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare la proposta di DAFD e si inoltra il documento approvazione della medesima proposta di DAFD (di seguito: lettera 16 maggio 2017);
- il documento allegato alla comunicazione ERF del 16 maggio 2017, recante “*Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum of the all TSO proposal for Day Ahead Firmness Deadline*” (di seguito: approvazione della Proposta di DAFD).

**CONSIDERATO CHE:**

- per il buon funzionamento del mercato del giorno prima è importante definire con certezza il limite temporale oltre il quale il valore di capacità di trasporto interzonale, calcolato e comunicato dai gestori di rete, debba considerarsi come definitivo e irrevocabile;
- il limite temporale di cui al precedente alinea viene comunemente indicato con il termine inglese *Day Ahead Firmness Deadline*, (nel seguito: DAFD);
- l’articolo 69 del regolamento CACM prevede che entro sedici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i TSO elaborino una proposta comune relativa alla DAFD, soggetta a consultazione. La DAFD non può essere inferiore a mezz’ora prima dell’orario di chiusura del mercato del giorno prima stesso;
- l’articolo 9(6) lettera 1) del regolamento CACM prevede che la proposta di DAFD sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione, secondo quanto previsto dall’articolo 10(9);
- l’articolo 9(10) del regolamento CACM, prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 9(11) del regolamento CACM prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all’articolo 9(10), entro sei mesi l’ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all’articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l’approvazione delle proposte, ai sensi dell’articolo 9(6) del regolamento CACM, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all’unanimità all’interno

dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF Rules of Procedure;

- nella riunione di ERF del 2 maggio 2017 è stata presentata e discussa, da tutte le Autorità di regolazione, la proposta di DAFD.

**CONSIDERATO CHE:**

- il documento Proposta di DAFD:
  - individua la DAFD un'ora prima dell'orario di chiusura per la presentazione delle offerte per il mercato del giorno prima (attualmente le ore 12:00 del giorno precedente a quello di consegna);
  - l'implementazione della DAFD di cui al precedente alinea su un confine di zona d'offerta avverrà immediatamente a seguito dell'implementazione della metodologia per il calcolo della capacità di cui all'articolo 20 del regolamento CACM e all'implementazione della funzione di *market coupling operator* (MCO) di cui all'articolo 7(2) del medesimo regolamento;
- tutte le autorità di regolazione ritengono che la DAFD proposta sia un termine adeguato per salvaguardare, da un alto, le esigenze degli operatori (adattare le strategie di *bidding* sulla base di informazioni aggiornate) e dei TSO (limitare i rischi e i costi relativi alla possibile indisponibilità, in tempo reale, della capacità di interconnessione tra zone di offerta);
- il 15 maggio 2017, tramite votazione elettronica, l'ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare la Proposta di DAFD e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM;
- il Presidente di ERF, con lettera datata 16 maggio 2017, ha informato dell'esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSO-E e inoltrato loro il documento di approvazione della Proposta di DAFD;
- la data di ricevimento del documento Proposta di DAFD da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 19 dicembre 2016;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale adottare una decisione concernente i termini e le condizioni o le metodologie, risulta pertanto essere il 19 giugno 2017.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare, ai sensi dell'articolo 9(10) del regolamento CACM, entro il 19 giugno 2017, il documento Proposta di DAFD, conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione ERF del 16 maggio 2017

## **DELIBERA**

1. di approvare il documento Proposta di DAFD, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato a Terna di predisporre le procedure implementative ivi previste procedendo a modificare, ove necessario, il codice di rete;
2. che Terna pubblichi, sul proprio sito internet, la Proposta di DAFD, ai sensi dell'articolo 9(14) del Regolamento (UE) 2015/1222, implementando quanto in essa previsto entro e non oltre le tempistiche indicate all'articolo 4 della medesima;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*